



Comune di
San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

PI: 00395370786

ORDINANZA N. 35 DEL 24/07/2019 PROT. N°2018 DEL 24/07/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO USO ACQUA RETE IDRICA COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'acqua è elemento di primaria necessità e che il relativo consumo e utilizzo deve essere finalizzato essenzialmente a soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici ed igienico – sanitari;

RITENUTO che l'accesso all'acqua sia un diritto che deve essere garantito con l'uso parsimonioso e responsabile di tale risorsa e che, anche con condizioni climatiche sostanzialmente favorevoli, si potrebbe verificare una drastica riduzione dell'approvvigionamento idrico;

RAVVISATA la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso domestico e igienico;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile e ridurre, conseguentemente, il prelievo di acqua dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica, adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi*";

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

Che far data dalla emissione della presente ordinanza è vietato utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per:

- a. Irrigare ed innaffiare orti, giardini e prati;
- b. Lavare aree cortilizie e piazzali;
- c. Lavare privatamente veicoli a motore;
- d. Riempire piscine e vasche per irrigazione;
- e. Tutti gli usi diversi da quello domestico e per l'igiene personale;
- f. comunicare l'esistenza di eventuali allacci impropri e/o abusivi da parte di privati che potrebbero limitare il flusso ordinario di acqua nel pubblico acquedotto;

AVVERTE

Che le responsabilità per eventuali inadempienze, a carico dei cittadini inadempienti, saranno sanzionate nella misura compresa tra € 25,00 ed € 500,00 e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

TRASMETTE

Al Prefetto, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di San Fili per l'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Calabria nei termini di 60 sessanta giorni dalla data di emissione della presente ordinanza , oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

IL SINDACO
f.to AVV. GREGORIO IANNOTTA